



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°196 CSAT 10 del 12 dicembre 2017

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 12 Dicembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.32/A

A.P.D. LEONFORTESE (EN) Avverso le squalifiche per quattro gare dei calciatori sigg.ri Carmelo Di Blanca Buonasera e Salvatore Mule, per tre gare del calciatore Rosario D'Alotto e per due gare del calciatore sig. Paolo Tavella.

Campionato 1^a Cat. Girone "E" Gara Leonfortese/Nisiana del 19/11/2017.

C.U. n.168 del 22/11/2017.

Perviene, per quanto di competenza, a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale perché inviato dal Giudice Sportivo Territoriale, gravame della A.P.D. Leonfortese tendente ad impugnare le sanzioni a carico dei propri tesserati pubblicate sul C.U. n.168 del 22/11/2017, sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Paolo Tavella nulla avrebbe commesso in quanto a seguito dell'aggressione subita sarebbe rimasto tramortito a terra mentre il sig. Rosario D'Alotto sarebbe totalmente estraneo ai fatti addebitatigli. Per quanto attiene alla posizione dei calciatori Carmelo Di Blanca Buonasera e Salvatore Mule si chiede che la sanzione a loro carico venga annullata o comunque rideterminata in termini più equi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., la impugnazione della squalifica a carico del sig. Paolo Tavella.

In ordine alla posizione del calciatore sig. Rosario D'Alotto, la Corte, letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 43' del 2° t. l'arbitro ha espulso il sig. Rosario D'Alotto, identificato con il n.4 della A.P.D. Leonfortese, perché nel corso degli incidenti meglio descritti in referto colpiva con un calcio alla schiena un calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione, così come inflitta al predetto calciatore, risulta congrua in quanto irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. e, conseguentemente, non suscettibile della benché minima riduzione.

Per quanto attiene ai calciatori Sigg.ri Carmelo Di Blanca Buonasera e Salvatore Mule ritiene questa Corte di rideterminare la sanzione a loro carico come rispettivamente inflitta nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica inflitta a carico dei calciatori Di Blanca Buonasera Carmelo e Mule Salvatore confermandosi nel resto l'impugnata sentenza.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.38/A

Appello personale del sig. Samateh Lamin, calciatore tesserato per la Soc. Valle Jato Calcio, avverso squalifica per cinque gare.

Campionato 3^a Cat. Girone "B" Gara Valle Jato Calcio/Conca D'Oro Monreale del 14/11/2017.

C.U. n.21 del 23/11/2017 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Samateh Lamin impugna la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, in buona sintesi che, nell'irrogare la sanzione, il Giudice di prime cure non ha tenuto in nessuna considerazione la personalità del giocatore il quale, fra l'altro, negli ultimi tre anni non avrebbe subito né diffide né squalifiche. Inoltre non si sarebbe tenuto conto che l'odierno ricorrente al momento dell'irrogazione del provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara aveva subito un fallo di gioco molto pericoloso, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflittagli venga rideterminata in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore del reclamante che aveva fatto tempestiva e rituale richiesta di audizione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 47' del 2° t. l'arbitro ha espulso il sig. Samateh Lamin, della Soc. Valle Jato Calcio, perché, a seguito di una decisione da questi assunta, gli si rivolgeva proferendogli, dapprima, una frase dall'evidente tenore offensivo, e nel contempo, avvicinandosi all'ufficiale di gara, lo afferrava con forza per la maglietta tanto da farla uscire dai pantaloncini. A questo punto intervenivano i compagni di squadra che lo allontanavano, ma lo stesso continuava ad inveire nei confronti dell'arbitro nella propria lingua di origine così da impedire la comprensione di quanto urlava.

In ragione di ciò il gravame può trovare accoglimento e la sanzione, così come inflitta al predetto calciatore, deve essere rideterminata come da dispositivo, atteso che l'azione posta in essere è avvenuta in un unico ed isolato contesto e che non ha comunque determinato ultronee conseguenze in danno del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del sig. Samateh Lamin e dispone, per l'effetto, la restituzione della tassa reclamo versata.

Procedimento n.39/A

Appello personale del sig. Antonio Cinquemani, allenatore tesserato per la Soc. U.S.D. Città di Giuliana, avverso squalifica al 10/01/2018.

Campionato 1^a Cat. Girone "A" Gara Giuliana/Sparta Palermo del 26/11/2017.

C.U. n.191 del 29/11/2017.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Antonio Cinquemani impugna la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, in buona sintesi, che con il proprio comportamento non ha inteso in alcun offendere il direttore di gara così come non ha cercato di avere alcun contatto fisico con lo stesso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta di prova per testi avanzata con il gravame, in quanto il giudizio di appello si base solo sugli atti ufficiali di gara ed al reclamante è consentito solo produrre eventuali documenti a discolora.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 37' del 2° t. il sig. Antonio Cinquemani è stato allontanato dal terreno di gioco per avere protestato platealmente avverso ad una decisione assunta dal direttore di gara. Lo stesso al termine dell'incontro aspettava l'arbitro davanti all'ingresso dello spogliatoio

dove, in maniera aggressiva ed irruvidosa, chiedeva spiegazioni in ordine al provvedimento disciplinare assunto a suo carico e non avendo ricevuto alcuna risposta tentava di entrare in contatto con quest'ultimo venendo prontamente fermato da alcuni dirigenti presenti.

In ragione di ciò il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione, così come inflitta al sig. Antonio Cinquemani, risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in ragione dei plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dallo stesso, e ciò senza sottacere che l'unico autorizzato ad avere chiarimenti dal direttore di gara è solo il capitano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.
Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

Procedimento n. 40/A

A.S. NUOVA NISCEMI (CL) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3, penalizzazione di punti 1 in classifica ed ammenda di € 100,00 (quale prima rinuncia).

Campionato 2^a Cat. Girone "F" Gara: Chiaramonte/Nuova Niscemi del 01/11/2017.

C.U. n. 168 del 22/11/2017.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato a mezzo pec la Società Nuova Niscemi impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la mancata sottoscrizione del reclamo dipende dalla circostanza che esso è stato formato digitalmente e che, al termine dello stesso, è riportato l'autore dello scritto. Inoltre, sostiene ancora la reclamante, che essendo stato inviato il gravame a mezzo pec, sarebbe certa non solo la consegna ma anche la sua provenienza perché tale strumento di trasmissione rende certo il mittente, ragion per cui chiede che venga annullata la decisione assunta dal giudice di prime cure.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che ai sensi dell'art. 33 comma 6 del C.G.S. i reclami debbono essere sottoscritti.

La sottoscrizione è richiesta a pena di inammissibilità del ricorso in quanto deve essere certa la riferibilità dell'atto al suo autore anche al fine di accertarne la legittimazione ad agire che spetta solo al rappresentante legale della Società o ad un suo delegato.

Orbene nel caso in cui (così come sostenuto dalla reclamante) l'atto in questione nasca come documento digitale, la sottoscrizione dello stesso deve avvenire solo attraverso l'apposizione della firma digitale che può essere in formato *PAdES (.pdf)* o *CAdES (.p7m)* e verificabili attraverso il controllo, da parte di un software certificatorio, della firma digitale. Tali estensioni non sono però rinvenibili nel documento inviato al Giudice Sportivo Territoriale in quanto trattasi di un documento in formato *“.docx”*.

Pertanto, nel caso in cui la reclamante non fosse stata in possesso della firma digitale, il documento nativo doveva essere in formato cartaceo e, una volta sottoscritto materialmente dal rappresentante legale della società, lo si doveva trasformare in formato digitale sì da permettere al giudice di prime cure di accertare la riferibilità dell'atto al rappresentante legale della società.

Il fatto poi che detto atto sia stato inviato a mezzo pec non ha alcuna rilevanza in quanto, come sostenuto di recente dalle Sezioni Civili della Suprema Corte di Cassazione, questo mezzo di trasmissione non è certificatorio dell'autenticità del documento ad esso allegato (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. III^o 09/11/2017 n.26520).

Ciò posto, il gravame risulta inammissibile in quanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 36 del C.G.S., non si possono sanare con il reclamo di seconda istanza le irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo dinanzi all'Organo di prima istanza.

E ciò senza sottacere che il gravame in parola sarebbe altresì inammissibile in quanto non risulta allegata al presente ricorso la ricevuta attestante la notifica dei motivi alla consorella.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI